

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. CONTE - 28.02.2018 N.493 -
- LAVORO SUBORDINATO -
- APPALTO DI SERVIZI - ART. 4 CCNL MULTISERVIZI -
- N. 693/2013 R.G.
- VIOLAZIONE DA PARTE DEL DATORE SUBENTRANTE -
- RISARCIMENTO -
- QUANTIFICAZIONE -
- CRITERI -



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 693/2013 R.G.

promossa da

— C.F.: _____ — nata a Napoli il _____
 , residente a Modena, via _____ n. _____ elettivamente domiciliata
 in Modena, via Emilia Est n. 18, presso e nello studio degli Avv.ti Fabrizio
 Fiorini e Annalisa Bova, che la rappresentano e difendono in forza di procura a
 margine del ricorso depositato in data 08.05.2013;

RICORRENTE

contro

_____ S.P.A. — P. IVA: _____
 in persona del procuratore speciale, dott. _____, con
 sede in _____ (BO), via _____, elettivamente domiciliata in Modena,
 _____ presso e nello studio dell'Avv.
 Gigliola Iotti, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Germano



Dondi e Andrea Rondo in forza di procura a margine della memoria difensiva depositata in data 21.02.2014;

RESISTENTE

contro

– P. IVA: – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra , con sede in (MO), via , n. , elettivamente domiciliata in Modena, via Virginia Reiter n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Elisa Di Fiore, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria difensiva depositata in data 24.02.2014;

RESISTENTE

Avente ad oggetto: appalto di servizi - passaggio dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa subentrante – retribuzioni

CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso depositato in data 08.05.2013: “*Adversis reiectis*

NEL MERITO

A- Dirsi tenuta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido con SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a ripristinare il rapporto di lavoro della ricorrente dalla del 19.9.2012 secondo un orario di lavoro mensile e settimanale quantitativamente e qualitativamente congruo e legittimo ed al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari all'importo delle retribuzioni complessivamente perdute dalla data del 19.9.2012 a quella del ripristino del rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.



B- In ogni caso, accertato e dichiarato che

S.p.A. ha violato le norme in materia di cessazione di appalto e di collocazione del personale dipendente e, altresì, — attesa nella fattispecie la piena parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali —, accertato e dichiarato che

SOC. COOP. ha violato le disposizioni dell'articolo 4 del CCNL applicato e norme collegate che prevedono (in caso di cessazione di appalto) l'obbligo da parte dell'impresa subentrante di assumere alle proprie dipendenze i lavoratori dipendenti, adottare, a favore della ricorrente, le conseguenti misure di legge e di giustizia nei confronti di

S.p.A. e di C. COOP..

Riservate le separate eventuali azioni giudiziarie di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivanti da responsabilità contrattuale e/o aquiliana.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

Il procuratore di

S.p.a. conclude come

da note autorizzate del 24.10.2017: “*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare infondato e respingere il ricorso e le domande tutte con esso promosse giacché infondate in fatto e diritto.*

Con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società convenuta.”

Il procuratore di

conclude come da note

autorizzate del 23.10.2017: “*Contrariis reiectis, nel merito: accertato e dichiarato che nessuna responsabilita' puo' imputarsi a in relazione alla mancata assunzione della ricorrente per i motivi di cui in premessa; dato atto che ha agito nel pieno rispetto dell'art. 4 CCNL applicabile proponendo di assumere alle proprie dipendenze la ricorrente per le ore indicate da dato atto che nel caso di*



specie ricorrono i presupposti per applicare gli articoli 1175 e 1375 c.c. al comportamento della ricorrente per avere senza giustificato motivo rifiutato l'assunzione proposta da soc. coop, piaccia al Giudice adito respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei confronti di soc. coop;

ulteriormente nel merito: nella ipotesi che venisse accertato e dichiarato che spa ha violato le norme in materia di cessazione di appalto e di collocazione del personale dipendente, piaccia al Giudice adito condannare spa a ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente con la condanna, a carico della stessa dell'importo delle retribuzioni complessivamente dovute.

Con vittoria di spese, competenze ed onorario.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'8.05.2013 - ritualmente notificato unitamente al decreto del 13.08.2013 - conveniva in giudizio S.p.a. e Soc. Coop. onde accertare la violazione dell'art. 4 del C.C.N.L. di settore, in materia di collocazione del personale dipendente a seguito di cessazione dell'appalto, e per l'effetto condannarsi, in solido, le convenute al ripristino del rapporto di lavoro a decorrere dal 19.09.2012 e al pagamento delle retribuzioni da tale data sino all'effettiva riammissione in servizio.

2. S.p.a. si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 21.02.2014. La resistente contestava la domanda attorea.

3. Soc. Coop. si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 24.02.2014. La convenuta chiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il G.I. ammetteva le prove orali dedotte dalle parti (cfr. ordinanza dell'1.04.2014). Si procedeva all'escussione dei testi



Il procuratore di _____ rinunciava all'escussione del teste _____, rinuncia accettata dai difensori delle altre parti (cfr. verbale d'udienza dell'1.12.2014).

Il G.I. ordinava l'esibizione del libro unico e dei contratti di appalto conclusi da _____ S.p.a. (cfr. ordinanza del 18.06.2015).

_____ depositava il libro unico ¹ e i contratti di appalto conclusi con _____ S.p.a.; ² _____ produceva contratto di appalto del 24.05.2012.³

5. I procuratori delle parti depositavano memorie conclusive e precisavano le conclusioni all'udienza del 30.11.2017; il G.I. dava lettura del dispositivo e riservava il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel ricorso introduttivo _____ riferiva:

- di aver lavorato alle dipendenze di _____ S.p.a. (in prosieguo _____) dall'8.10.2003 al 19.09.2012, come addetta alle pulizie, inquadrata nel II° livello (cfr. lettera di assunzione dell'8.10.2003 e prospetti paga); ⁴
- che prestava l'attività lavorativa nel cantiere di _____ S.p.a., sito in Modena via _____ n. _____;
- che rispettava il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 09.00 (15 ore settimanali); ⁵
- che _____ comunicava alle organizzazioni sindacali il subentro di _____

¹ Cfr. doc.ti depositati in data 30.11.2016 e in data 01.12.2016.

² Cfr. doc. A depositato in data 28.10.2016.

³ Cfr. doc. depositato in data 04.11.2016.

⁴ Cfr. doc.ti 1,5 fascicolo ricorrente.

⁵ Cfr. doc.ti 3,4 fascicolo ricorrente.



nell'appalto "..... S.p.a." a decorrere dal 18.05.2012;⁶

- che i servizi di igiene e pulizia presso passavano a ;
- che conservava i "servizi di pulizia negli uffici di via";
- che l'art. 4 del C.C.N.L. Imprese di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi stabiliva che *"In caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi"*;
- che non rispettava la suddetta disposizione e non dava seguito all'assunzione;
- che dal maggio al settembre 2012 *"continuava ad essere impiegata da per un'ora alla settimana, sempre nel cantiere di come addetta alle pulizie degli uffici"*;
- che con missiva dell'11.09.2012 offriva la prestazione lavorativa a ⁷
- che riferiva di non aver potuto formulare la proposta di assunzione con le modalità previste dal C.C.N.L. in quanto aveva trasmesso le buste paga nel mese di agosto; la resistente proponeva l'assunzione con contratto part-time di 10 ore settimanali - due ore al giorno dal lunedì al venerdì (dalle ore 06.00 a.m. alle ore 01.00 a.m.) - in sostituzione *"presso vari cantieri su tutta la provincia di Modena"* (cfr. missiva dell'11.09.2012);⁸

⁶ Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente.

⁷ Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente.

⁸ Cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente.



- che “*di fronte alla mancata conforme assunzione in all’orario di lavoro di un’ora alla settimana*” si trovava costretta a rassegnare le dimissioni (cfr. lettera del 12.09.2012); con successiva “autodichiarazione” del 17.10.2012 evidenziava le condizioni notevolmente peggiorative rispetto alla precedente situazione lavorativa, in particolare “*l’insostenibilità economica e contrattuale del rapporto di lavoro*” ridotto ad appena cinque ore settimanali;⁹
- che le convenute tenevano una condotta contraria a buona fede *ex art. 1175* cod. civ., preordinata ad espellerla dal posto di lavoro;
- che ometteva di collocarla in una diversa unità lavorativa, avendo a disposizione diversi cantieri nella provincia di Modena;
- che quale impresa subentrante, non ottemperava all’obbligo di assunzione dei dipendenti di

Tanto premesso, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 4 del C.C.N.L. di settore, nelle parte in cui impone all’impresa subentrante di assumere i dipendenti dell’“azienda cessante” e chiedeva la condanna, in solido, delle convenute al ripristino del rapporto di lavoro con decorrenza dal 19.09.2012 (“*secondo un orario di lavoro mensile e settimanale quantitativamente e qualitativamente congruo e legittimo*”) e al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* non percepite (sino all’effettiva riammissione in servizio) e ad “*adottare [...] le conseguenti misure di legge e di giustizia nei confronti di*

S.p.A. e di

2. Manutencoop contestava la domanda attorea e deduceva che:

- con comunicazione del 15.05.2012 venivano trasmesse a tutte le informazioni necessarie all’assunzione di : nominativo, data e

⁹ Cfr. doc.ti 11,12 fascicolo ricorrente.



luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di residenza, qualifica e data di assunzione, ore settimanali complessive (15 ore) e ore settimanali oggetto di passaggio (10 ore);¹⁰

- l'impresa subentrante aveva tutti gli elementi per formulare una proposta di assunzione;

- i prospetti paga venivano trasmessi appena richiesti dalla subentrante;

- dopo la cessazione dell'appalto " ", la ricorrente veniva impiegata presso gli spogliatoi del burrificio (cliente diverso da) per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 09.00;

- nel periodo 01.06.2012 - 31.08.2012 usufruiva di un'aspettativa non retribuita (cfr. buste paga);¹¹

- la ricorrente rientrata in servizio il 1° settembre e rassegnava le dimissioni in data 12.09.2012, indicando come ultimo giorno di lavoro il 19 settembre;

- nella lettera di dimissioni non veniva indicata la giusta causa di recesso; che anche ipotizzando la sussistenza di una giusta causa ex art. 2119 cod. civ., *"l'unica conseguenza che ne deriverebbe sarebbe che l'impresa dovrebbe riconoscere il preavviso, secondo quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ., che qui non è stato richiesto"* (Cass. 12.7.2002 n. 10193; Cass, sez. lav., 23/04/2012, n. 6342);

- la domanda di ripristino del rapporto di lavoro è inammissibile, *"non potendosi ammettere che una prestazione lavorativa (per sua natura infungibile) sia imputata appunto in solido a più datori di lavoro, in assenza di co-datorialità (qui non prospettata, e che peraltro postula la sottoscrizione di un contratto di rete ex lege n. 33 del 2009, non sussistente nel caso di specie"*.

3. si opponeva alle pretese attoree e rilevava che:

¹⁰ Cfr. doc. 6 fascicolo

¹¹ Cfr. doc. 7 fascicolo



- il 22.05.2012 veniva proposta alla ricorrente l'assunzione per 10 ore settimanali, *"tenuto conto delle condizioni contrattuali richieste dalla committente"*
- il sindacalista delegato da () rifiutava la proposta di assunzione per dieci ore settimanali dal lunedì al venerdì (dalle 07.30 alle 09.30) per *"problemi familiari/personali"* della lavoratrice;
- la ricorrente rifiutava le proposte di assunzione del 26 luglio e dell'11 settembre 2012: dieci ore settimanali (dal lunedì al venerdì, dalle 19.00 alle 21.00) *"presso vari cantieri su tutta la provincia di Modena."*¹²

4. Sulle domande della ricorrente

4.1. Domande nei confronti di

4.1.1. E' documentato e non oggetto di contestazione che:

- 1) Artest ha appaltato a i servizi di pulizia dei locali siti in Modena, via e via ¹³
- 2) dopo la disdetta della committente del 06.04.2012, ¹⁴ è subentrata nell'appalto a decorrere dal 18.05.2012 (cfr. contratto del 24.05.2012).¹⁵

L'art. 4 del C.C.N.L. Imprese di Pulizie e Servizi Integrati/Multiservizi stabilisce:

"l'azienda uscente deve consegnare all'impresa subentrante l'elenco del personale così composto:

- nominativo;*
- data di assunzione nel settore;*
- data di assunzione nell'azienda uscente;*
- orario settimanale;*
- livello di inquadramento;*

¹² Cfr. doc. 7 fascicolo

¹³ Cfr. doc. A depositato in data 28.10.2016.

¹⁴ Cfr. doc. 5 fascicolo

¹⁵ Cfr. doc. depositato in data 04.11.2016.



– *codice fiscale.*

Deve inoltre fornire la seguente documentazione:

– *applicazione D.lgs. n. 626/1994;*

– *formazione;*

– *documentazione sanitaria, entro i limiti di riservatezza stabiliti dalle normative vigenti;*

– *lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;*

– *lista personale assunto ex legge n. 482/1968 e n. 68/1999”.*

ha dato piena attuazione alla disposizione contrattuale avendo trasmesso i dati di _____ all'impresa subentrante. Si rileva, infatti, che nella comunicazione del 15.05.2012 (_____ riconosce di aver ricevuto tale comunicazione ¹⁶⁾ sono riportati tutti i dati identificativi della lavoratrice: nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza, qualifica (operaio), livello (II°), data di assunzione, ore settimanali complessive (15 ore) e ore settimanali oggetto di passaggio (10 ore), assenza per infortunio fino al 21 maggio. ¹⁷ Dunque _____ sarebbe stata in grado di formulare una proposta di assunzione già nel maggio 2012, attesa l'eshaustività delle informazioni fornite dall'impresa uscente, coincidenti con quelle menzionate nell'art. 4 del contratto collettivo. Tale disposizione non impone l'invio dei prospetti paga, come erroneamente affermato dalla convenuta, pertanto non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo a _____. La mancanza delle buste paga - trasmesse nell'agosto 2012 – non era di ostacolo all'assunzione di _____.

4.1.2. La ricorrente ha rassegnato le dimissioni in data 12.09.2012

¹⁶ Cfr. pag. 3 memoria difensiva del 24.02.2014.

¹⁷ Cfr. doc. 6 fascicolo _____.



(convalidate il 20.09.2012 ¹⁸) senza indicate le ragioni del recesso. Solamente nell'“autodichiarazione” del 17.10.2012 (non firmata e priva dell'attestazione di spedizione e di consegna ¹⁹) viene esplicitato che le dimissioni sono state rese a causa dell'“*insostenibilità economica e contrattuale del rapporto di lavoro*” con

Le doglianze di parte attrice non sono fondate.

Si osserva che la riduzione delle ore di lavoro (da 15 a 5 ore settimanali) è correlata alla disdetta dell'appalto da parte della committente “ ”, né vi è prova in atti che _ avesse altri cantieri nel Comune di Modena ove collocare la ricorrente. Quest'ultima circostanza non è suffragata da alcun documento né dalle deposizioni testimoniali. E' anche indimostrata la giusta causa delle dimissioni *ex art. 2119 cod. civ.*

Né può ritenersi, per le ragioni dette, che la convenuta abbia tenuto una condotta contraria alla buona fede contrattuale *ex art. 1375 cod. civ.*, avendo trasmesso tempestivamente la documentazione prevista dall'art. 4 del C.C.N.L. Peraltro dopo la cessazione dell'appalto “ ”, ha continuato ad impiegare nel cantiere “ ” per le residue 5 ore settimanali.

In ogni caso, la domanda di ripristino del rapporto di lavoro con non avrebbe potuto trovato accoglimento, poiché il lavoratore non ha diritto alla riammissione in servizio ma solamente al pagamento del preavviso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “*La dichiarazione di recesso del lavoratore, una volta comunicata al datore di lavoro, è idonea "ex se" a produrre l'effetto dell'estinzione del rapporto, che è nella disponibilità delle parti, a prescindere dai motivi delle dimissioni*

¹⁸ Cfr. doc. 8 fascicolo

¹⁹ Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente.



(purché non inficiate da minaccia di licenziamento e perciò viziate come atto di volontà) ed anche in assenza di una giusta causa, atteso che l'effetto risolutorio si ricollega pur sempre, a differenza di quanto avviene per il licenziamento, all'atto negoziale del lavoratore, preclusivo di un'azione intesa alla conservazione del rapporto; ne consegue che il lavoratore a termine, receduto anticipatamente senza giusta causa, non ha diritto alla riammissione in servizio, né al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza naturale del rapporto, neppure qualora abbia costituito in mora il datore di lavoro” (Cass. civ. Sez. lavoro, 23/04/2012, n. 6342; Cass. civ. Sez. lavoro, 07/11/2001, n. 13782).

Deve aggiungersi che parte attrice non ha prospettato l'annullabilità delle dimissioni per vizi della volontà *ex* artt. 1427 ss. cod. civ., né essa ha avanzato domanda di pagamento dell'indennità di preavviso.

4.1.3. Per tutte le ragioni esposte devono essere rigettate le domande formulate nei confronti di _____

4.2. Domande nei confronti di

4.2.1. Come testé riferito, _____ aveva a disposizione la documentazione necessaria per procedere all'assunzione di _____, trasmessa da _____ nel maggio 2012. L'impresa subentrante ha violato l'art. 4 del C.C.N.L., pertanto essa deve essere condannata a risarcire il danno arrecato alla lavoratrice che si stima equo riconoscere nella misura di quattro mensilità, pari alle retribuzioni maturate dal 18.05.2012 (data di inizio dell'appalto) sino alla proposta di assunzione del 19.09.2012. Considerato lo stipendio medio mensile di €. 645,00 spetta alla ricorrente la complessiva somma di €. 2.580,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al saldo.

4.2.2. Vanno rigettate le domande di ripristino del rapporto di lavoro e di



pagamento delle retribuzioni “*perdute dalla data del 19.9.2012 a quella del ripristino del rapporto*”, in quanto la ricorrente ha rifiutato le proposte di assunzione di _____ senza fornire la prova delle circostanze ostative e delle ragioni che le impedivano di fornire la prestazione lavorativa nelle ore indicate dall’impresa subentrante. La lavoratrice ha rifiutato sia la proposta che prevedeva l’orario mattutino, dalle 07.30 alle 09.30 (cfr. proposta del maggio 2012 ²⁰), sia quella con orario serale, dalle 19.00 alle 21.00 (cfr. proposte del 17.09.2012 ²¹ e del 04.03.2014 ²²). L’orario proposto nella fascia mattutina era compatibile con il servizio prestato nel cantiere _____ (cinque ore settimanali). Infatti dalla “*variazione dell’orario settimanale di lavoro*” dell’1.05.2011 ²³ emerge che _____ iniziava il turno alle ore 06.00, sicché essa sarebbe stata in grado raggiungere il cantiere “_____” - sito nel Comune di Modena - dopo l’espletamento della prima ora di lavoro per _____. Del resto l’orario proposto si collocava all’interno della fascia oraria osservata dalla lavoratrice dal 2011, ossia dalle 06.00 alle 09.00 (cfr. variazione dell’orario settimanale di lavoro dell’1.05.2011), e a quella indicata dalla stessa ricorrente all’udienza del 04.03.2014 (dalle 06.00 alle 13.00).

La domanda di ricostituzione del rapporto è anche inammissibile per genericità, atteso che nel ricorso introduttivo si richiede il ripristino “*secondo un orario di lavoro mensile e settimanale quantitativamente e qualitativamente congruo e legittimo*”, senza che siano indicate le ore mensili e settimanali da osservare né la collocazione oraria.

4.3. Le allegazioni relative all’illiceità dell’appalto sono inammissibili

²⁰ Cfr. doc. 5 fascicolo

²¹ Cfr. doc. 8 fascicolo

²² Cfr. verbale d’udienza del 04.03.2014.

²³ Cfr. doc. 4 fascicolo



perché formulate per la prima volta nella memoria conclusiva del 18.11.2016.

5. Sulle domande di

La domanda di è inammissibile perché la resistente non ha alcun interesse ad ottenere la condanna di *“a ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente con la condanna, a carico della stessa dell'importo delle retribuzioni complessivamente dovute”*.

Si appalesa parimenti infondata qualora intesa come domanda di manleva per le somme dovute alla ricorrente, dal momento che ha rispettato la previsione dell'art. 4 del C.C.N.L., come chiarito nel precedente punto 4.1.

6. Sulle spese di lite

6.1. ha convenuto in giudizio perché ha addebitato la mancata assunzione all'impresa uscente (cfr. missiva dell'11.09.2012).²⁴ Sussistono, quindi, gravi ed eccezionali ragioni *ex art.* 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e Manutencoop.

6.2. deve essere condannata a rifondere le spese di lite della ricorrente in ragione della soccombenza *ex art.* 91 c.p.c.

Vanno applicati i parametri del D.M. 55/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014), perché l'attività difensiva si è esaurita dopo l'entrata in vigore delle nuove tariffe professionali. Si richiama il principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite: *“i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un*

²⁴ Cfr. doc. 10 fascicolo ricorrente.



professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata" (Cass. Civ. Sez. U., Sent. n. 17405 e n. 17406 del 12 ottobre 2012). Inoltre l'art. 28 del D.M. 55/2014 dispone che *"le disposizioni del presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

- 1) **RIGETTA** le domande formulate da _____ nei confronti di _____ S.p.a.;
- 2) **CONDANNA** _____ Soc. Coop. al pagamento in favore di _____, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €. 2.580,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- 3) **RIGETTA** ogni altra domanda formulata da _____ nei confronti di _____ Soc. Coop.;
- 4) **CONDANNA** _____ e Soc. Coop. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;
- 5) **DICHIARA** integralmente compensate le spese di lite tra _____ e _____ S.p.a.;



6) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Modena, 30 novembre 2017

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

